

P.4710



tel. 039/207561
fax 039/20756230
tecnico@comune.macherio.mi.it

Comune di Macherio

Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio tecnico comunale

Ordinanza n. 20

Macherio li 9 maggio 2011

IL COORDINATORE DEL SETTORE TECNICO

Richiamati i seguenti provvedimenti legislativi:

- La legge 27/03/1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto;
- Il Decreto del Ministero della Sanità in data 06/09/1994 che reca norme e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie;
- La legge Regionale n. 17/2003 con la quale sono dettate norme per il risanamento dell'ambiente e la bonifica e lo smaltimento dell'amianto;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1526 in data 22 dicembre 2005, con la quale è adottato il Piano strategico della rimozione dell'amianto nel territorio regionale lombardo, che prevede, tra l'altro, una mappatura del territorio interessato dalla presenza di manufatti in fibra amiantica;
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6777 del 12 marzo 2008, con la quale sono assunte determinazioni in ordine alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto e con l'aggiornamento delle linee guida per la gestione del rischio amianto;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 13237 del 18 novembre 2008, che approva il "protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" con la contestuale abrogazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000;
- Il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- La Legge n. 241 del 07/08/1990 e sue modifiche ed integrazioni;

premesse quanto segue:

- Che l'amianto, prima del suo divieto all'utilizzo, ha trovato spazio in numerosissime applicazioni in edilizia e che sul territorio comunale sono presenti numerose coperture in lastre od a componenti in fibra amiantica;
- Che i manufatti in fibra amiantica, qualora in stato di degrado, costituiscono un serio pericolo per la salute;
- Che ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L. 257/92, di quanto all'art. 1 della L.R. 17/2003, i soggetti pubblici e privati hanno l'obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modello NA 1 di cui all'allegato 4 del Piano regionale Amianto Lombardia (PRAL);
- Che le stesse figure hanno poi l'obbligo di procedere alla valutazione dello stato di conservazione delle strutture in cemento amianto al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica;

- Che la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (ID) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto, secondo le procedure indicate nel decreto del dirigente direzione sanità della Regione n. 13237 del 18 novembre 2008;

Preso atto della segnalazione pervenuta al protocollo comunale in data 8 marzo 2011 al n. 2449, con la quale è lamentata la presenza di fabbricati con coperture a componente amiantica, nell'area adiacente ed in prossimità del fabbricato a destinazione abitativa posto in Viale Regina Margherita ai civici n. 11 e 13;

Richiamato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 241 del 07.08.1990; comunicato ai dipartimenti A.S.L. ed ARPA competenti territorialmente;

Ravvisata la necessità di conoscere lo stato di conservazione dei manufatti di cui ai punti precedenti al fine di valutarne compiutamente il fattore di rischio e conseguentemente garantire la salute e la sicurezza pubblica;

ORDINA

Ai sigg.ri **Zarantonello Italo**, nato a Lonigo (VI) il 29.04.1931 ed alla sig.ra **Montesello Rina** nata a Villaga (VI) il 24.09.1930 quali proprietari, titolari di attività ovvero aventi titolo degli immobili posti catastalmente ai mappali n. 146, 147 e 106 del foglio n. 9, ubicati in Viale Regina Margherita n. 34 e 36 e seguenti, come risultanti da verifiche catastali e comunque suscettibili di variazioni e rettifiche, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della presente:

1. di compilare il modulo "NA1" allegato e consegnarlo, debitamente completato all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà poi alla trasmissione alla Azienda Sanitaria competente;
2. di eseguire la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado prevista dal nuovo protocollo, varato a dicembre 2008 dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, provvedimento n. 13237 del 18.11.2008, allegato alla presente per la scrupolosa ottemperanza delle operazioni di verifica;

AVVERTE

1. Che nel caso in cui il manufatto presenti una superficie danneggiata, ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come crepe, fessure evidenti e rotture, in misura superiore al 10% della sua estensione, occorre procedere alla bonifica come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione;
2. nel caso il danno sia meno evidente e la superficie della copertura appaia integra alla ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione procedendo alla valutazione dell'Indice di Degrado, come indicato nel citato provvedimento Regionale. Al valore numerico ottenuto corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile ovvero il responsabile dell'attività che vi si svolge, nel caso di insediamento produttivo, dovrà attuare. Nella fattispecie:
 - qualora il risultato dell'indice di degrado ottenuto sia inferiore od uguale a 25 : non è previsto alcun intervento di bonifica. E' prevista la rivalutazione dell'Indice con frequenza biennale;

- qualora il risultato dell'indice di degrado ottenuto sia compreso tra 25 e 44 : dovrà essere realizzata la bonifica entro tre anni;
 - qualora il risultato dell'indice di degrado ottenuto sia uguale o maggiore a 45 dovrà avvenire la rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi;
- 3) Comunque, qualora il risultato dell'indice di degrado ottenuto abbia un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i successivi dodici mesi il proprietario dell'immobile ovvero il responsabile dell'attività ove si svolge dovranno:
- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto;
 - Tenere una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
 - Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi ed in occasione di ogni evento che possa causare disturbo ai materiali contenenti amianto;
 - Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

PRECISA

che qualora dalle risultanze della valutazione emerga la necessità di intervenire con bonifica della copertura si indicano gli interventi da attuare:

- 1) **rimozione:** eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori, previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 277/1991, alla Azienda Sanitaria Locale;
- 2) **sovracopertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando, naturalmente, la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- 3) **incapsulamento:** trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale ex D.M. 20.08.1999;

Le imprese abilitate alla effettuazione dei lavori di rimozione di materiali contenenti amianto sono iscritte ad un apposito albo, consultabile al sito www.albogestoririfiuti.it, periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tutti gli interventi manutentivi o di rimozione, preventivamente alla loro realizzazione, dovranno preventivamente essere assentiti con idonea istanza edilizia od oggetto di denuncia di attività edilizia;

Il responsabile del procedimento è l'Ufficio tecnico nella persona del Geom. Giuliano Perini;

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia notificata o trasmessa per la verifica dell'ottemperanza alla Azienda Sanitaria Locale ed al Comando di Polizia Locale, fatti salvi i provvedimenti da intraprendere ad esaurimento degli accertamenti;
- 2) che venga resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale;

SEGNALA

che l'inottemperanza alla presente ordinanza ed in particolare in caso di mancata denuncia dei manufatti ammalorati in modo evidente sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie

stabile all'art. 15 della Legge 257/1992, nonché quelle penali stabilite all'art. 650 del codice penale per la mancata ottemperanza al presente provvedimento;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine perentorio di 60 giorni, oppure ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini sono decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto.



Il Responsabile del Settore Tecnico
(geom. Perini Giuliano)

Allegati:

- Testo del decreto dirigenziale del 18.11.2008 n. 13237 riguardante la valutazione dell'Indice di Degrado.
- Modulo NA/1

(BUR20080121)

(3.2.0)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ

Premesso che la Regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi e ha in particolare:

- sviluppato il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l'emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo;
- individuato l'obiettivo strategico, nell'ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526, la rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016;
- sviluppato strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000 «Approvazione delle Linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal progetto obiettivo - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998-2000» contenente, tra l'altro, l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamati i d.d.g. n. 20018 del 29 dicembre 2005 e n. 1669 del 10 febbraio 2007 di costituzione del Gruppo di Lavoro Nucleo Amianto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 17/2003, con il compito di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL cui hanno partecipato anche le DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

Valutata la necessità da parte del gruppo di lavoro Nucleo Amianto di aggiornare l'algoritmo sopracitato in quanto non più coerente con l'obiettivo strategico del Piano Regionale Amianto di rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016, di non semplice utilizzo e non sufficientemente discriminante lo stato di degrado delle coperture di cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. 17 marzo 2008, n. 6/36262 con cui sono state approvate le «Linee guida per la gestione del rischio amianto» che demanda al Direttore Generale Sanità, con proprio atto, l'approvazione dell'aggiornamento della citata procedura;

Dato atto che il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto in data 8 ottobre 2008 in seduta plenaria ha approvato il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;

Dato atto altresì, che il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risponde alle citate esigenze e sostituisce integralmente l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. 4 ottobre 2000 n. 7/1439;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica gli obiettivi operativi 5.1.3.2 Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e 5.1.3.3 Attuazione di progetti di semplificazione e sburocratizzazione in materia di sanità pubblica e veterinaria;

Vista la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio collegate. Collegato» che avvia la revisione delle attività di prevenzione sulla base dell'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 5.1.3 «Prevenzione»;

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526 «Approvazione

Vista la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto»;

Visto il d.m. 6 settembre 1994 «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» nonché i provvedimenti organizzativi dall'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000;

2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it.

Il direttore generale sanità:
Carlo Lucchina

*ALLEGATO A

Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (ID) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal d.m. 6 settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ID)

A) **Grado di consistenza del materiale** (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo
- B) Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe**, si dà valore:
- 0 se assenti
 - 2 se rare
 - 3 se numerose
- C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento**, si dà valore:
- 0 se assenti
 - 3 se presenti
- D) Friabilità/gretolamento**, si dà valore:
- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
 - 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
 - 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili
- E) Ventilazione**, si dà valore:
- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
 - 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- F) Luogo di vita/lavoro**, si dà valore:
- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
 - 2 copertura **a vista** dall'interno
- G) Distanza da finestre/balconi/terrazze**, si dà valore:
- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
 - 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue
- H) Aree sensibili**, si dà valore:
- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
 - 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura
- I) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore**, si dà valore:
- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
 - 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
 - 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$ID = (A + B + C + D + E + F + G + H) \times I \text{ (vetustà)}$$

Risultato:

- 1) *ID inferiore o uguale a 25*: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) *ID compreso tra 25 e 44*: esecuzione della bonifica* entro 3 anni;
- 3) *ID uguale o maggiore a 45*: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

LEGENDA:

* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sopracopertura, l'incapsulamento e la rimozione**.

La **sopracopertura** consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'**incapsulamento** prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La **rimozione** prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.

Allegato n. 4
(punto 2.2 del PRAL)

CENSIMENTO AMIANTO, REGISTRI E SISTEMA INFORMATIVO

Modulo NA/1 - NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI

Al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL

Il/la sottoscritto Cognome Nome
 nato a prov. il / /
 residente in via/piazza n. Frazione/Località
 CAP Comune Prov. Codice Fiscale
 Telefono Fax Indirizzo di posta elettronica
 in qualità di proprietario amministratore condominio rappresentante legale ▼

DICHIARA

1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via/piazza n. Frazione/Località
 CAP Comune Provincia
 In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto

- Abitazione Uffici
- Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare)
- Altro (specificare)

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) - Uffici della pubblica amministrazione - Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case alloggio - Centri commerciali - Istituti penitenziari - Cinema, teatri, sale convegni - Biblioteche - Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo).

3. Luogo dove è presente l'amianto:

- Fabbricato
- Impianto
- Area ricoperta (asfaltata, ecc.)
- Area in terra

4. L'amianto è: Confinato non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente.

5. Il sito con presenza di amianto è Accessibile (**) non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito.

6. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o m ³)				
Superficie esposta alle interperie (m ²)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (< 10%) / più del 10% (> 10%).

(**) Friabile - Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale).

7. Vi è attività nel sito con amianto

- SI NO (Dimessa)

8. È stato programmato l'intervento di bonifica

- SI NO

9. (Se SI) Tipo d'intervento programmato:

- Rimozione Confinamento
- Altro

Data / /

.....
 Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)